Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) VITERBO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) ROBUSTELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CARMELA ROBUSTELLA

Seduta del 17/12/2025

FATTO

Parte ricorrente contesta che la convenuta ha esercitato il recesso dal conto corrente intestato alla società *"senza specifica delle irregolarità contestate"* e in mancanza di *"spiegazioni puntuali".*
Chiede pertanto di *"dichiarare la chiusura illegittima, ordinare alla banca di fornire spiegazioni più dettagliate, disporre un risarcimento per i danni subiti per impossibilità ad effettuare pagamenti, disagi finanziari".*
L'intermediario, costituitosi ritualmente, in via preliminare, eccepisce l'inammissibilità del ricorso in quanto le richieste avanzate dal ricorrente sono volte ad ottenere una condanna ad un *facere* infungibile che esula dalla competenza dell'ABF.
Nel merito, precisa che ha esercitato la facoltà di recedere dal rapporto nel rispetto del generale principio di correttezza e buona fede e secondo quanto contrattualmente previsto in ordine al recesso senza preavviso, al ricorrere di un giustificato motivo e purché ne sia data tempestiva comunicazione scritta al cliente.
Specifica di aver inviato una comunicazione alla società tramite Pec in data 09/09/2025, indicando le ragioni del recesso.
In particolare, ancorché non fosse previsto un periodo di preavviso, la resistente rappresenta di non aver estinto immediatamente il conto - che non risulta ancora chiuso - per consentire comunque al cliente di disporre eventuali operazioni urgenti e di avere un certo margine di tempo per procedere all'apertura di un conto presso un altro intermediario.
Rappresenta in ogni caso che il rapporto risultava inutilizzato da circa diciotto mesi e registrava solo addebiti per spese, competenze ed imposte correlate alla sua gestione; ritiene pertanto che, anche

laddove la resistente avesse provveduto alla chiusura immediata, non avrebbe comunque potuto arrecare alcun pregiudizio alla società cliente.
La resistente ha valutato di recedere anche in considerazione dell'immobilità del rapporto, per evitare l'incremento dell'esposizione debitoria del cliente per effetto di ulteriori addebiti dei citati costi.
Infine, segnala di non aver provveduto all'immediata chiusura del conto, per consentire alla cliente di effettuare eventuali operazioni per prevenire possibili disagi.
Eccepisce che il cliente non ha fornito alcun supporto probatorio circa la ricorrenza dei presunti danni lamentati e la sussistenza di un nesso di causalità tra la condotta della banca e le supposte conseguenze pregiudizievoli. Rileva in particolare che da parecchi mesi non risultavano operazioni sul conto in esame, fatti salvi i costi di gestione del conto, a dimostrazione che il conto corrente non era rilevante per l'operatività aziendale.
In sede di repliche, la cliente contesta l'eccezione preliminare, osservando che la domanda è volta all'accertamento del comportamento non corretto dell'intermediario.
Nel merito contesta la mancanza di un preavviso effettivo, di un motivo legittimo a giustificazione del recesso immediato e l'assenza di una previsione di inattività come causa di recesso unilaterale.
Evidenzia che gli estratti conti depositati dalla banca non sono utili a verificare le irregolarità del rapporto.
Inoltre, ad avviso della cliente, il recesso avrebbe causato un blocco delle ordinarie attività e pagamenti, la necessità di aprire un nuovo conto in tempi ristretti, danni patrimoniali e di immagine.
Infine, ritiene che il pregiudizio derivante dal recesso possa essere desunto anche in via presuntiva, tenuto conto della condotta della resistente e delle circostanze del caso concreto. Insiste per l'accoglimento del ricorso e, in via subordinata, chiede l'adozione di "ogni misura ritenuta equa a ristoro del cliente, anche in considerazione della documentazione incompleta fornita dalla banca".
Nel ribadire quanto esposto in sede di controdeduzioni, l'intermediario, in sede di controrepliche, rammenta che il conto non è stato estinto immediatamente ma in data 07/10/2025 e, dunque, circa un mese dopo la ricezione della lettera di recesso da parte della società; evidenzia che tale circostanza non è stata contestata dalla ricorrente ed è dunque pacifica; l'intermediario avrebbe quindi agito nel rispetto delle previsioni contrattuali e del generale principio di correttezza e buona fede, preoccupandosi anche nella sostanza di non arrecare alcun disagio al cliente.
Ribadisce la mancata prova dei danni lamentati che ritiene poco verosimili, alla luce della mancata movimentazione del conto nei mesi precedenti al recesso.

DIRITTO

Con il presente ricorso, la società ricorrente lamenta un comportamento scorretto dell'intermediario il quale avrebbe esercitato il recesso dal contratto di conto corrente in essere tra le parti, senza preavviso e senza una legittima giustificazione alla base di tale condotta.
Chiede pertanto di "dichiarare la chiusura illegittima, ordinare alla banca di fornire spiegazioni più dettagliate, disporre un risarcimento per i danni subiti per impossibilità ad effettuare pagamenti, disagi finanziari".
Il Collegio, preliminarmente, esamina l'eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dall'intermediario resistente per incompetenza dell'Arbitro, in quanto le domande formulate dalla ricorrente (inefficacia del recesso della banca) implicherebbero, in caso di accoglimento, l'adozione di una pronuncia di condanna ad un facere infungibile. L'eccezione è infondata.
Al riguardo, il Collegio rappresenta che secondo l'orientamento condiviso dei Collegi la domanda costitutiva può essere riqualificata come di "mero" accertamento al fine di decidere nel merito il ricorso, quando il petitum e la causa petendi siano sufficientemente determinati. Al riguardo, i Collegi adottano un approccio di tipo sostanziale, anche tenuto conto della circostanza per cui il ricorso può essere presentato senza l'ausilio di un procuratore.

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Nel caso di specie, la stessa ricorrente, in sede di repliche, ha precisato di chiedere "l'accertamento dell'illegittimità del comportamento della banca nella chiusura del conto e il risarcimento del danno".
Il ricorso è comunque infondato anche nel merito.
La società ricorrente lamenta l'illegittimità del recesso unilaterale della banca resistente, affermando che la banca non ha fornito "specifica delle irregolarità contestate" e "spiegazioni puntuali".
In sede di repliche, soggiunge che il recesso è avvenuto senza un effettivo preavviso e che il contratto non prevede l'inattività come causa di recesso della banca.
Ciò posto, il Collegio anzitutto rammenta che l'art. 1855 cod. civ. riconosce ad entrambe le parti di un rapporto regolato in conto corrente a tempo indeterminato il diritto potestativo di recedere unilateralmente dal contratto, dandone un congruo preavviso in base a quanto stabilito dagli usi ovvero, in mancanza, di quindici giorni. Secondo il costante orientamento di questo Collegio, tale norma riconosce la legittimità della scelta dell'intermediario di sciogliersi unilateralmente dal vincolo contrattuale, senza bisogno di alcuna motivazione specifica, essendo la legge a consentire il recesso ad nutum da un rapporto a tempo indeterminato. Il diritto di recesso ad nutum comporta che l'atto di chiusura del conto corrente non trova fondamento nell'esistenza di una giusta causa e perciò il recesso stesso è in via di principio valido anche in assenza di eventi oggettivamente apprezzabili come "giustificato motivo" (Cfr., ex multis, Collegio di Bari, decisione n. 3153 del 2022; Collegio di Bologna, decisione n. 6830 del 2021; Collegio di Torino, decisione n. 6830 del 2021; Collegio di Roma, decisione n. 1831 del 2017).).Se da un lato, quindi, deve ritenersi sussistente il dovere dell'intermediario di comunicare il recesso e di informare il cliente circa le sue conseguenze, dall'altro non pare possibile rinvenire – in forza del generale principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375 cod. civ.) – un obbligo in capo all'intermediario di comunicazione delle ragioni che l'hanno indotto a interrompere il rapporto a tempo indeterminato. Ciò non toglie, tuttavia, che anche in ipotesi di recesso da un rapporto a tempo indeterminato la condotta delle parti debba essere valutata alla luce della clausola generale di buona fede, non potendosi giustificare un esercizio di tale diritto assolutamente imprevisto e arbitrario. Ciò detto, nel caso di specie, il Collegio constata che la condotta tenuta dall'intermediario appare legittima: nelle condizioni generali, allegate in atti, si prevede che per la chiusura del conto deve essere dato un preavviso minimo di 10 giorni per i clienti non consumatori, mentre in caso di sussistenza di un giustificato motivo la banca può recedere senza preavviso purché ne sia data comunicazione scritta. Nella comunicazione di recesso inoltrata via pec il 09/09/2025 l'intermediario adduce, quale motivazione del recesso, la "irregolare movimentazione" del conto corrente. Inoltre, con riferimento al giustificato motivo del recesso immediato si osserva che, a seguito di reclamo presentato dalla cliente, l'intermediario resistente - con comunicazione datata 15/09/2025 e allegata al ricorso – affermava che la movimentazione del rapporto risultava "non in linea con le politiche creditizie", mentre nelle controdeduzioni chiarisce che il rapporto risultava inattivo da circa diciotto mesi, registrando solo addebiti per spese, competenze ed imposte correlate alla sua gestione. L' intermediario resistente ha quindi valutato di recedere, anche in considerazione dell'immobilità del rapporto, per evitare l'incremento dell'esposizione debitoria del cliente per effetto di ulteriori addebiti dei citati costi. Inoltre, il Collegio constata che l'intermediario, pur avendo comunicato il recesso senza l'indicazione di un termine di preavviso, intendendolo quindi con effetto immediato dalla data di ricezione della comunicazione inviata tramite pec (09/09/2025), ha poi chiuso effettivamente il rapporto dopo circa un mese (10.10.2025), concedendo alla cliente un congruo margine di tempo per disporre eventuali operazioni urgenti e procedere all'apertura di un conto presso un altro intermediario.
Tali elementi comprovano, pertanto, la legittimità della condotta della banca e consentono di ritenere assorbita la richiesta di risarcimento danni avanzata nei suoi confronti dalla ricorrente, peraltro non provati.

P.Q.M.

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio non accoglie il ricorso

IL PRESIDENTE